

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI NELL'IPOTESI DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO



INDICE

1.	<i>OGGETTO/SCOPO</i>	3
2.	<i>CAMPO DI APPLICAZIONE</i>	3
3.	<i>DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI</i>	4
4.	<i>DESCRIZIONE ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ</i>	7
5.	<i>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</i>	10
6.	<i>DOCUMENTI ALLEGATI</i>	11
7.	<i>MODALITA' DI VERIFICA E CONTROLLO</i>	11

1. OGGETTO/SCOPO

1.1 Oggetto

Il presente regolamento definisce il percorso amministrativo interno all'Azienda finalizzato a contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione.

1.2 Scopo

Ai sensi dell'art. 10 c. 3 del D. Lgs. 231/2007 e smi (decreto antiriciclaggio) "... le P.A. adottano procedure interne, ..., idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e indicano le misure necessarie a mitigarlo".

Lo scopo del regolamento è pertanto favorire l'individuazione di eventuali transazioni ed operazioni economico - finanziarie che per la presenza di caratteristiche o elementi particolari possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 "... le P.A. comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale".

Il presente regolamento si applica a tutte le articolazioni organizzative aziendali competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito delle seguenti procedure:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere.

3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Operazione sospetta

In base all'art. 35 del D. Lgs. n. 231/2007 e smi una operazione è sospetta quando si ha conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti e a disposizione.

Riciclaggio

L'art. 2 c. 4 del D. Lgs. n. 231/2007 e smi definisce "*riciclaggio*":

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Finanziamento al terrorismo

Ai sensi dell'art.1 c.1 del D. Lgs. n. 109/2007 e smi per finanziamento del terrorismo si intende: "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette".

Paesi terzi ad alto rischio

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 231/2007 e smi, i Paesi terzi ad alto rischio sono i Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea.

Paesi o territori a rischio

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 25 settembre 2015 i Paesi o i territori a rischio non sono annoverati tra quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e sono, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.

UIF

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.

Indicatori di anomalia

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, la normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell'Interno il compito di emanare ed aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

In allegato 1 sono riportati gli indicatori di anomalia tratti dal documento UIF *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"* del 23 aprile 2018.

Responsabile della struttura

È il Direttore / Responsabile della struttura aziendale interessata all'applicazione del presente regolamento che risponde:

- dell'applicazione del regolamento nelle attività di afferenza;
- della segnalazione al Gestore delle operazioni / transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi per la presenza di indicatori di anomalia;
- della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite.

Gestore

Il “Responsabile della funzione antiriciclaggio” è una figura prevista dall'art. 16 del D. Lgs. 231/2007 e smi per i soggetti obbligati di cui all'art. 3 del medesimo D. Lgs., mentre il documento UIF “*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*” del 23 aprile 2018, all'art. 11 prescrive alle Pubbliche amministrazioni l'individuazione di un “Gestore” quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.

Il Gestore è nominato dal Direttore Generale ed ha i compiti di:

- acquisire le segnalazioni interne di operazioni sospette provenienti dai Responsabili delle strutture aziendali competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito delle procedure indicate al precedente paragrafo 2;
- valutare la correttezza delle segnalazioni interne di operazioni sospette pervenute e valutare se trasmetterle o meno alla UIF;
- informare la Direzione aziendale circa le decisioni intraprese riguardo alle operazioni sospette;
- svolgere una generale funzione di monitoraggio e controllo rispetto alle transazioni finanziarie operate dall'Azienda;
- trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) una relazione annuale sul numero e sul contenuto delle segnalazioni;
- collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per l'eventuale adozione di ulteriori misure antiriciclaggio da inserire nel PTPC;
- fornire supporto nella elaborazione di procedure interne idonee a valutare il rischio di esposizione dei propri uffici ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e di misure atte a mitigarli;
- fornire supporto nella elaborazione dei piani di formazione utili al riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate al gestore.

RPCT

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), previo accordo con il Direttore Amministrativo, fornisce se necessario, ulteriori direttive al fine di consentire una corretta applicazione della normativa in oggetto all'interno dell'Azienda e verifica che il PAF aziendale contenga la previsione di attività formative sulla materia, proposte dal Gestore.

4. DESCRIZIONE ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ

4.1 Matrice delle Responsabilità

Funzione	RESPONSABILI DELLA STRUTTURA	GESTORE	RCPT	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
1. Adeguata verifica della controparte	R			
2. Avvio della procedura di segnalazione interna	R	C		
3. Comunicazione dell'operazione sospetta all'UIE		R		I
4 Relazione annuale sul numero e sul contenuto delle segnalazioni		R	I	

R = responsabile C = coinvolto I = informato

4.2 Descrizione delle attività

4.2.1 Adeguata verifica della controparte

Ai sensi degli art. 18 e 19 del D. Lgs. 231/2007 e smi il Responsabile della struttura, quando si trovi a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per l'Azienda, ha l'obbligo di procedere all'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.

Gli obblighi di adeguata verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai contraenti di contratti in essere, quando:

- vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

Il Responsabile della struttura, dovrà procedere prima dell'instaurazione del rapporto:

- all'identificazione della controparte e alla verifica della sua identità attraverso il riscontro di un documento di identità o di un altro documento di riconoscimento equipollente;
- all'identificazione del titolare effettivo in riferimento alle persone giuridiche e ai soggetti giuridici affini e alla ricostruzione dell'assetto proprietario e di controllo della controparte;
- all'acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dalla controparte con le informazioni acquisite autonomamente, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza di rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti;
- al controllo di banche dati, al fine di verificare l'eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o il coinvolgimento in altre attività criminose;
- al controllo costante del rapporto attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte in modo da verificare che esse siano coerenti con l'attività esercitata dalla controparte;
- alla valutazione dell'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti, ecc.).

Il Responsabile della struttura può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche al fine di ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Il Responsabile della struttura può valutare anche l'importanza di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale).

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'Azienda, il Responsabile della struttura si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione e può valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione interna di operazione sospetta.

Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Responsabile della struttura, previa informazione alla stessa controparte delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o stipulare il contratto fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Responsabile della struttura deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.

Il Responsabile della struttura non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un ufficio della pubblica amministrazione o una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche.

4.2.2. **Avvio della procedura di segnalazione interna**

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere o sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa, il Responsabile della struttura che le abbia verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori, inoltra una segnalazione interna al Gestore utilizzando l'apposito Modulo (Allegato 2).

La segnalazione interna deve rispondere ai seguenti requisiti:

- essere tempestiva
- tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti
- garantire l'omogeneità dei comportamenti
- basarsi su una valutazione a carattere omnicomprensivo.

Il Responsabile della struttura ha l'obbligo di segnalare al Gestore tutte le operazioni ritenute sospette, prescindendo da valutazioni circa il relativo importo.

Attraverso la predisposizione di sintetica relazione e la produzione della eventuale documentazione di supporto il Responsabile della struttura informa il Gestore dei fatti oggetto di verifica e descrive il processo logico attivato in relazione alle conclusioni raggiunte.

Le segnalazioni interne possono essere direttamente inoltrate al Gestore dai collaboratori appartenenti alla Unità Operativa informando contestualmente il Responsabile della stessa.

4.2.3 **Comunicazione dell'operazione sospetta alla UIF**

Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione interna di operazione sospetta prese in carico.

Il Gestore verifica le risultanze delle segnalazioni interne svolte ed argomentate dai Responsabili di struttura.

Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile della struttura, l'operazione non presenti caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura per la comunicazione di operazione sospetta. Anche in tale caso, il Gestore conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.

Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile della struttura, l'operazione presenti caratteristiche considerate anomale il Gestore provvede alla compilazione e all'invio della comunicazione di operazione sospetta, tramite il portale INFOSTAT – UIF.

Il Gestore avvisa tempestivamente il Direttore Amministrativo al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrano i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2007 e smi, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della DIA e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza. Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno sia all'esterno dell'Azienda. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

4.2.4 **Relazione annuale sul numero e sul contenuto delle segnalazioni**

Annualmente il Gestore elabora e trasmette al RPTC una relazione che deve esaminare i seguenti aspetti:

- l'analisi dell'attività svolta nell'anno con il n. delle segnalazioni interne pervenute e il n. delle comunicazioni inviate alla UIF;
- l'analisi della collaborazione con le U.O. Responsabili delle segnalazioni interne con la valutazione delle conclusioni a cui questi ultimi sono pervenuti;
- l'analisi delle eventuali disposizioni normative innovative della disciplina che richiedano modifiche al presente regolamento;
- l'analisi delle conoscenze e competenze degli operatori delle strutture aziendali interessate all'applicazione del presente regolamento con la descrizione delle eventuali necessità formative;
- l'analisi complessiva del rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

5. **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

- Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"

come modificato da ultimo dal D. Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125 e dal D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito, con modificazioni, dalla L. 19/12/2019 n. 157;

- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successivi decreti attuativi;
- Decreto del ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
- Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e smi;
- Documento UIF “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” del 23 aprile 2018.

6. DOCUMENTI ALLEGATI

- All. 1 Indicatori di anomalia tratti dal documento UIF “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” del 23 aprile 2018
- All. 2 Modulo di segnalazione interna di operazione sospetta

7. MODALITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

Rif. paragrafo	Attività	Rif. controllo	Descrizione breve controllo	Responsabile controllo	Frequenza controllo
4.2.2	Avvio della procedura di segnalazione	4.2.2	N.ro segnalazioni inoltrate al	Gestore	Annuale
4.2.3	Comunicazione dell’operazione sospetta all’UIF	4.2.3	N.ro di comunicazioni di operazioni sospette	Gestore	Annuale